

Correzione

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

del 23 maggio 1969 (RU 1990 1112; RS 0.111)

Art. 44 par. 3, frase introduttiva e lett. b

Invece di:

3. Se il motivo in questione si riferisce soltanto ad alcune clausole particolari, esso non può essere invocato nei confronti di quelle sole clausole quando:

- b) risulti dal trattato o sia altrimenti accertato che l'accettazione delle suddette clausole abbia costituito per l'altra parte o per le altre parti del trattato, la base essenziale del loro consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme; e

Leggasi:

3. Se il motivo in questione si riferisce soltanto ad alcune clausole particolari, esso può essere invocato nei confronti di quelle sole clausole quando:

- b) risulti dal trattato o sia altrimenti accertato che l'accettazione delle suddette clausole non abbia costituito per l'altra parte o per le altre parti del trattato una base essenziale del loro consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme; e

16 agosto 2011

Cancelleria federale

